

che è arrivato il 5 di dicembre a Trieste, ha circa 6 mila tonnellate di portata, mentre noi qui scendiamo da 3,500 fino a 2,800. Capirà l'onorevole ministro che, per quante leggi si possano votare, per quante considerazioni, che io anche apprezzo, si possano fare, non è su questa base, e non se ne dolgano gli egregi deputati di Venezia, non è su questa base che la marina italiana può risorgere nè nell'Adriatico, nè nel Mediterraneo, nè in altro mare.

Dopo questa semplice dichiarazione mi auguro vivamente che la Società concessionaria si renda conto della condizione reale delle cose e faccia essa quello che, per un complesso di circostanze, non si può ora ottenere dalla legge, che ci sta dinanzi. Se dalla laguna di S. Marco, che ci fu ricordata con così eleganti ed eloquenti parole dall'amico, onorevole Fradeletto, ed a cui porta tanto affetto il relatore, mio amico, onorevole Tecchio, potrà partire l'inizio di una marina veramente forte, che faccia sparire il ricordo della nostra completa e profonda decadenza marinara nell'Adriatico, nessuno più di me ne sarà contento. (*Approvazioni*).

Fradeletto. Poichè l'onorevole Maggiorino Ferraris dichiara di ritirare il suo emendamento, io ritiro il mio discorso. (*ilarità ed approvazioni*).

Ferraris Maggiorino. Allora, onorevole presidente, avrei fatto meglio a mantenerlo. (*ilarità ed approvazioni*).

Presidente. Riserbiamo per un'altra volta che Ella mantenga l'emendamento, e parli in conseguenza l'onorevole Fradeletto. (*Viva ilarità*). Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo ora alla discussione degli articoli.

Si dia lettura della convenzione di cui all'articolo 1°.

Cirmeni, segretario, legge:

Convenzione per la istituzione di una linea di navigazione fra Venezia e Calcutta.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI, quello di AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, quello delle FINANZE, e quello del TESORO, a nome dello STATO:

I signori GUALTIERO FRIES, e cavalier GIUSEPPE BENIAMINO COEN

a nome della SOCIETÀ VENEZIANA DI NAVIGAZIONE in virtù di regolare mandato conferito con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Società stessa;

HANNO CONCRETATO E STIPULATO QUANTO SEGUE:

Art. 1.

La Società eseguirà dodici viaggi all'anno di navigazione commerciale fra Venezia e Calcutta, toccando Ancona, Bari, Brindisi, ed un porto della Sicilia e facoltativamente altri porti del Mediterraneo, del Mar Rosso e dell'Oriente.

Il Ministro delle poste e dei telegrafi, d'accordo colla Società, potrà istituire o sopprimere approdi nell'itinerario della linea.

Art. 2.

La Società è libera di esplicitare le sue iniziative stabilendo anche quelle linee di navigazione sulle quali potrà meglio sviluppare il traffico nell'Adriatico. Resta in facoltà della Società di prolungare la linea Venezia-Calcutta quando ciò sarà conveniente, fino ai porti dell'Estremo Oriente e di raccorderla con altre linee nel Mediterraneo e Mar Nero e coi porti del Nord dell'Europa.

Gli itinerari delle varie linee di navigazione che saranno esercitate dalla Società, dovranno essere comunicati al Ministero delle poste e dei telegrafi. È però stabilito che nelle linee al di là del Canale di Suez e dello stretto di Gibilterra debba essere compreso uno scalo in un porto della Sicilia tanto nel viaggio di andata che in quello di ritorno.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi nello stabilire l'itinerario della linea Venezia-Calcutta fisserà un limite massimo di tempo per l'esecuzione di essa.

Art. 3.

Il materiale nautico della Società dovrà essere di sua assoluta proprietà e costituito da piroscafi nazionali costruiti posteriormente al 1898 e corrispondenti ai sistemi moderni della costruzione navale per quanto riguarda il tonnellaggio, il trasporto delle merci, i mezzi di carico e scarico ed i servizi speciali cui dovessero essere adibiti ed il loro rendimento economico in genere.

Il numero di tali piroscafi dovrà essere tale da garantire la regolare esecuzione del servizio.

La loro velocità non dovrà essere inferiore alle 10 miglia orarie in navigazione ordinaria ed a due terzi di carico.

Il tonnellaggio minimo non dovrà essere inferiore a 3500 tonnellate di stazza lorda